



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
"Stanislao Cannizzaro"

Via Consolare Latina, 263 - 00034 COLLEFERRO (RM)

tel. 06/97305280 - fax 06/97236577 - Presidenza 06/97200405

E-mail: [rmtf15000d@istruzione.it](mailto:rmtf15000d@istruzione.it); PEC: [rmtf15000d@pec.istruzione.it](mailto:rmtf15000d@pec.istruzione.it); URL: [www.itiscannizzarocolleferro.it](http://www.itiscannizzarocolleferro.it)

Distretto n. 38 - C.M. RMTF15000D - Codice Fiscale 87004480585

## REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

### Il Consiglio di Istituto

**Visto** l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

**Visto** l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto;

**Visto** l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

**Visto** l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;

**Visto** l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

**Visto** l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

**Vista** la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

### Art.1

#### (Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di

garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 40 del D.l. 1 febbraio 2001 n. 40.

2. L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:
  - a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
  - b) realizzare particolari progetti didattici;
  - c) realizzare specifici programmi di ricerca / sperimentazione
  - d) realizzare percorsi per l'aggiornamento/formazione del personale docente ed ATA
  - e) svolgimento di compiti e attività previsti da disposizioni legislative

## **Art. 2**

### **(Condizioni per la stipula dei contratti)**

1. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato dall'art. 46 della L. n. 133/2008) sono così riassumibili: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere coerenti con il POF e con le disponibilità finanziarie programmate;
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

4. Il Dirigente al fine di accertare l'impossibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica, renderà nota la disponibilità dell'incarico attraverso avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione, tenendo conto delle competenze e delle professionalità.

Tali competenze e professionalità sono documentabili sia perché "il prestatore di lavoro" è "adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento" (art. 52, co.1° T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C.) sia attraverso la presentazione di documentazione idonea ad appurare l'effettivo possesso delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo.

L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula (Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare n. 5 del 21 dicembre 2006.)

5. In caso di esito negativo relativamente alla indagine sopra indicata, Il Dirigente Scolastico può ricorrere ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

**Art. 3**  
**(Individuazione delle professionalità)**

1. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, e da inviarsi alle scuole superiori dell'Ambito territoriale di Città Metropolitana di Roma capitale e qualunque altra forma di pubblicità ritenuta idonea. Nell'avviso dovranno essere indicati:
- a. definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
  - b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ;
  - c. durata dell'incarico;
  - d. luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e. tipologia contrattuale;
  - f. compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. I criteri in base ai quali verrà effettuata la comparazione sono riconducibili ai seguenti fattori:
- a) titoli di studio e di formazione;
  - b) Qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
  - c) Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi oggetto dell'incarico;
  - d) Precedenti esperienze (escluse quelle relative alla partecipazione a progetti PON-FESR) con particolare riferimento a quelle svolte presso le istituzioni scolastiche dello stesso ordine e grado
  - e) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere nell'avviso/lettera;
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea;
  - b) idoneità fisica all'impiego;
  - c) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985;
  - d) godimento dei diritti civili e politici;
  - e) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
  - f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi della vigenti disposizioni in materia, possano impedire la costituzione del rapporto di collaborazione con la pubblica amministrazione;
  - g) non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego statale a

- seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
- h) essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale, strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
  - i) Essere iscritto all'albo professionale qualora la natura dell'incarico lo preveda.

**Art. 4**  
**(Procedura comparativa)**

1. Il Dirigente scolastico nominerà una apposita commissione che procederà alla valutazione dei curricula in formato europeo presentati dai candidati, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione e fermo restando i criteri generali di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate e chiaramente individuate attraverso la redazione di un verbale; alla fine delle operazioni la commissione produrrà una graduatoria tra i candidati.
3. L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto. Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta

**Art. 5**  
**(Esclusioni)**

1. Come previsto dalla Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica, per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, non superiore ad euro 100, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si deve procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.
2. Il Dirigente, sentito il parere del Consiglio di istituto, è delegato a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal POF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produce oneri per l'amministrazione scolastica.
3. Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella realtà scolastica di tirocinanti.

**Art. 6**  
**(Nomina della Commissione giudicatrice)**

1. La procedura comparativa indicata all'art. 5 è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuati dal Dirigente Scolastico.
3. I membri della Commissione sono scelti fra il personale della scuola con esperienza rispetto

all'incarico affidato (ad esempio sulla base della materia di insegnamento ) oppure tra personale esterno qualora se ne ravvisi la necessità e senza oneri per l'amministrazione.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura
5. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dal Dirigente Scolastico tra i commissari.
7. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione rispetto all'incarico.
8. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

#### **Art. 7 (Stipula del contratto)**

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto.
2. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.
3. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
  - le Parti contraenti;
  - l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
  - la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
  - il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
  - le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
  - luogo e modalità di espletamento dell'attività;
  - l'eventuale compito di vigilanza sugli alunni;
  - la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
  - la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
  - la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di VELLETRI;
  - l'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003.
4. A seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, potranno essere utilizzate le seguenti tipologie contrattuali:

- A) Personale non appartenente all'Amministrazione scolastica
    - a) contratti di prestazione d'opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
    - b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione abitualmente esercitata;
    - c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
  - B) Personale appartenente all'Amministrazione scolastica
    - a) Contratti di collaborazione plurima (art. 35 e 57 del CCNL Scuola 2006-2009)
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
  6. I contratti di cui al presente regolamento non sono rinnovabili. Il Dirigente Scolastico può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
  7. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
  8. Il compenso pattuito per l'incarico è onnicomprensivo e include tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico.
  9. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

**Art. 8**  
**(Interventi di esperti a titolo gratuito)**

1. In caso di partecipazione ad attività inerenti Progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel POF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.
2. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

**Art. 9**  
**(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

4. Pertanto, sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari di collaborazione o consulenza:
  - A) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - B) il curriculum vitae;
  - C) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.
5. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
6. L'istituzione scolastica pubblica e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
7. La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 avviene entro un mese dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

#### **Art. 10**

##### **(Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni)**

1. In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001.
2. Ai sensi del comma del citato articolo la istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

#### **Art. 11**

##### **(Determina del Dirigente Scolastico)**

1. La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura di acquisizione, individua il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della normativa vigente in materia; in caso di finanziamenti comunitari la determina sarà effettuata con atto separato.
2. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

#### **Art. 12**

##### **(Modifiche)**

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata.

2. Potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera.

**Art. 13  
(Pubblicità)**

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo e pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto.

**Art. 14**

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, delle leggi in materia e delle linee guida attuative del nuovo codice emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

**Il presente regolamento è stato adottato in data 6/10/2017 con delibera n. 141 del Consiglio d'istituto dell'ITIS "S.Cannizzaro" di Colleferro.**

**. IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. ALBERTO ROCCHI**

Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.